



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio nella seduta del 22 settembre 2015, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. **Lucio DI NOSSE**,

DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE n. 6 del 22 settembre 2015

“Componenti di Commissione Tributaria in posizione di incompatibilità oggettiva (comma 1-bis, art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)- Rimozione della causa di incompatibilità a mezzo applicazione esclusiva ad altra sede”

PREMESSA

richiamata la delibera Consiliare n. 2225 del 13 /12/ 2011, con la quale il Consiglio di Presidenza, nel dare attuazione ai criteri generali della Legge 15 luglio 2011, n. 111 in relazione alla conversione del D.L. 6/7/2011 n. 98, concernenti le modifiche dell’art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 in materia di incompatibilità dei giudici tributari, ha disposto che :

1. I giudici in servizio che versavano in situazione di incompatibilità soggettiva, potevano rimuovere detta situazione presentando la dichiarazione di cessazione della causa di incompatibilità entro il 31/12/2011 al Consiglio di Presidenza ed al Ministero dell’ Economia e Finanze;
2. I giudici in servizio che versavano in situazione di incompatibilità oggettiva e che intendevano rimuovere detta condizione dovevano comunicare al Consiglio di Presidenza ed al Ministero dell’ Economia e Finanze entro il 31/12/2011 la disponibilità a sanare l’incompatibilità trasferendosi in altra sede;

richiamata, inoltre, la delibera Consiliare n.243 del 28/02/2012 con la quale il Consiglio ha ulteriormente chiarito le modalità di rimozione delle situazioni di incompatibilità oggettiva, precisando che veniva concesso agli interessati la possibilità di manifestare la volontà di rimuovere l’incompatibilità, mediante segnalazione di disponibilità al trasferimento in altra sede di Commissione territoriale utile allo scopo;

considerato che a seguito, pertanto, delle richiamate disposizioni consiliari sono nel tempo pervenute le istanze dei giudici tributari i quali, ritenendosi incompatibili presso le sedi di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

appartenenza, hanno chiesto di essere trasferiti, esprimendo in alcuni casi delle preferenze, nella misura in cui esse fossero riconducibili a Commissioni con posti vacanti;

rilevato che il Consiglio nel dare seguito alle richieste di trasferimento ad altra sede ha ritenuto che il lungo tempo necessario al perfezionamento della procedura, ossia fino alla adozione del DPR di nomina, non fosse conciliabile con la situazione di incompatibilità oggettiva per la quale il procedimento veniva adottato ed ha, quindi, provveduto a rimuovere di fatto i componenti incompatibili mediante l'istituto della applicazione in via esclusiva nelle sedi di trasferimento;

valutato che a fronte di delibere di trasferimento adottate nell'anno 2012 i primi DPR di nomina sono pervenuti al Consiglio solo nel corso del 2015 e che durante tale lungo arco temporale sono state svolte numerose procedure di interpello per trasferimento e di concorso per altro incarico dei componenti delle CCTT, alle quali hanno avuto modo di partecipare anche i magistrati già trasferiti ed applicati in via esclusiva per incompatibilità, con conseguente sovrapposizione e revoche di nomine e decreti;

ritenuto che per le posizioni di cui al comma 1-bis, art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che i magistrati tributari vadano a dichiarare, al fine di rimuovere temporaneamente la posizione di incompatibilità oggettiva, sia sufficiente procedere alla applicazione in via esclusiva del componente a sede a ciò idonea, previa eventuale individuazione di quelle disponibili per carenza di organico;

ritenuto, tuttavia, che, effettuata l'applicazione in via esclusiva, il componente incompatibile debba successivamente e tempestivamente provvedere alla rimozione definitiva della causa di incompatibilità mediante la partecipazione alla prima procedura concorsuale bandita per le sedi a ciò utili e in assenza di tale adempimento sia assoggettato alla apertura del procedimento di decadenza per incompatibilità;

tutto quanto sopra premesso, si stabilisce che:

al fine di rimuovere temporaneamente la posizione di incompatibilità oggettiva dei componenti delle Commissioni Tributarie che versino in una delle posizioni tra quelle individuate dal comma 1-bis, art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, gli stessi verranno applicati in via esclusiva in una delle sedi di Commissione, di pari grado di quella di organica appartenenza, utile alla eliminazione della posizione di incompatibilità, da essi scelta tra quelle comunicate come disponibili per carenza di organico.

Il componente applicato in via esclusiva per i motivi anzidetti avrà l'obbligo di partecipare alla prima procedura di interpello o di assegnazione a diverso incarico utile a rimuovere definitivamente la posizione di incompatibilità; in caso di inottemperanza all'obbligo anzidetto il Consiglio procederà alla apertura del procedimento di decadenza per incompatibilità.




Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nelle more della partecipazione alla anzidetta procedura concorsuale o del perfezionamento della stessa, alla copertura dei posti vacanti per la carica posseduta dal magistrato ivi applicato per incompatibilità a seguito di immissione in servizio di vincitori di precedenti procedure concorsuali, il componente sarà posto in soprannumero, se in servizio con la carica di giudice, mentre se titolare di altra carica sarà applicato in via esclusiva presso altra sede di commissione di pari grado utile alla rimozione temporanea dell'incompatibilità, fermo restando che la decorrenza dell'obbligo su richiamato rimane fissata dalla data della prima applicazione ricevuta.

La risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni – Risoluzioni".

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria ;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.


IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO